



CITTÀ DI ERICE

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Delibera N. 51 del 26/06/2026

Proposta N. 61 del 04/06/2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026

L'anno duemilaventisei addì ventisei del mese di giugno alle ore 18:00 e seguenti, in questo Comune e nei locali della Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in esecuzione della determinazione del Presidente del Consiglio Comunale in data 18.06.2026 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria

All'appello nominale risultano presenti:

N.	CONSIGLIERI	Presente	N.	CONSIGLIERI	Presente
1	MESSINA RUGGERO	si	9	MAZZEO SOFIA MARIA	si
2	AIELLO ASSUNTA	si	10	PASSALACQUA MARIA GRAZIA	si
3	AMODEO PIETRO	si	11	PERALTA CARMELO	si
4	BONFIGLIO SABINA	si	12	PIERUCCI ANTONIO	si
5	CAVARRETTA MICHELE	si	13	POLLARI ALBERTO	si
6	FAVARA VINCENZO	si	14	RIGGIO VITO	si
7	MALTESE VINCENZO	no	15	SPINA PIERO	no
8	MANNINA SIMONA	si	16	VIRZI' MARCELLO SIMONE	si

PRESENTI: 14 ASSENTI: 2

Al momento dell'apertura della seduta risultano presenti in relazione al disposto dell'art. 20 comma 3 della L.R. 7/92 gli Assessori Genco Paolo, Milana Vito ed Agliastro Antonio Giuseppe.

Svolge le funzioni di Vice Segretario Generale del Comune di Erice la Dr.ssa Rosa Grimaudo.

Svolge le funzioni di Presidente, il Sig. Ruggero Messina. Il Presidente invita gli intervenuti a trattare l'argomento iscritto all'ordine del giorno come in appresso:

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 136/2026 con la quale viene proposto al Consiglio Comunale di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, di estensione della definizione agevolata dei debiti relativi alle entrate comunali contenuti nei carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di

ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;

- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *“I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026”*;

- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *“all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,”* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso ed esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.

- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti e da riscuotere per il periodo 01/01/2000-31/12/2023 ammontano complessivamente ad euro 10.392.415,29;

- nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione per euro 248.368,76, essendo i restanti carichi già stati oggetto di stralcio dal bilancio;
- per i residui attivi relativi ai carichi affidati ad Ader risultano accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 210.542,20;
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, mentre per i carichi iscritti a bilancio e non interamente svalutati, considerato il loro modesto valore, vi sarebbe una riduzione dei residui attivi, compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari anche a fronte del consolidamento di un appropriato ammontare di accantonamenti;
- l'estensione della definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della riscossione può rappresentare uno strumento utile per:
 - concorrere positivamente all'equilibrio finanziario e patrimoniale dell'Ente, permettendo l'incasso di residui attivi, con conseguente effetto positivo sul risultato di amministrazione, nel caso di residui già stralciati dal conto del bilancio, ovvero il miglioramento della riscossione in conto residui, con conseguente futura riduzione della quota da accantonare al fondo crediti di dubbia esigibilità;
 - concorrere positivamente all'equilibrio di cassa, mediante introito di somme che altrimenti non sarebbero state incassate, ovvero che sarebbero state introitate con oneri maggiori, permettendo la tempestività del pagamento dei fornitori;

CONSIDERATO CHE l'Ente, al fine di agevolare l'adempimento di somme in buona parte risalenti nel tempo, intende dare applicazione alla suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati all'agente della riscossione;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di legge;

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000

VISTO lo Statuto;

D E L I B E R A

Per quanto indicato nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte,

1. **Di avvalersi** della facoltà prevista dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, di estensione della definizione agevolata dei debiti relativi alle entrate comunali contenuti nei carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, disciplinata dai commi 82 - 101, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
2. **Di dare atto che** la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;
3. **Di trasmettere**, come previsto dall'art. 10-quinquies, comma 2, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 30 giugno 2026;
4. **Di inviare**, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
5. **Di dichiarare** l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

Il Responsabile del Settore
Grimaudo Rosa / InfoCamere S.C.p.A.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Erice, li 04/06/2026

Il Responsabile del Settore
Grimaudo Rosa / InfoCamere S.C.p.A.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Erice, li 04/06/2026

La Responsabile del Settore
Cognata Antonina Lidia / InfoCamere
S.C.p.A.

Il Presidente del C.C. pone in discussione il punto n. 05 iscritto all'odg avente per oggetto: **“Adesione alla rottamazione quinquies – articolo 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025 ed articolo 10 quinquies, del DL 38/2026, convertito con L. 88/2026”**.

Il Funzionario Responsabile del Settore IV “Tributi”, Dr.ssa Grimaudo Rosa e l'Assessore Agliastro illustrano la superiore proposta di deliberazione in esame.

Seguono gli interventi dei Consiglieri Pierucci e Cavarretta.

I lavori d'aula proseguono con gli interventi dell'Assessore Agliastro e della Consiglieria Passalacqua.
=====

Il Presidente del C.C., esaurito il dibattito, pone in votazione la proposta di deliberazione consiliare in esame.

La Consiglieria Mannina è assente alla votazione (Presenti n. 13 C.C.).

La proposta di deliberazione de qua viene **approvata all'unanimità**, con votazione palese dai 13 consiglieri presenti e votanti.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione consiliare nel testo soprariportato;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, in calce alla proposta;

VISTO il parere favorevole dell'Organo di Revisione (verbale n. 10/2026);

VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

VISTO l'esito favorevole della superiore votazione;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto: **“Adesione alla rottamazione quinquies – articolo 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025 ed articolo 10 quinquies, del DL 38/2026, convertito con L. 88/2026”**.

=====

Il Presidente del C.C. pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto che viene **approvata all'unanimità** con votazione palese dai 13 consiglieri presenti e votanti.

=====

Seguono gli interventi della Consiglieria Bonfiglio, con la richiesta di aggiornare la seduta e del Presidente del C.C., il quale chiede di trattare il punto n. 06 iscritto all'odg.

=====

Si passa all'odg.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Ruggero Messina

Il Consigliere Anziano
Avv. Maria Grazia Passalacqua

Il Vice Segretario Generale
Dott.ssa Rosa Grimaudo

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale